

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **541/1987** (ECLI:IT:COST:1987:541)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **11/11/1987**; Decisione del **27/11/1987**

Deposito del **17/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **30/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3814**

Atti decisi:

N. 541

## ORDINANZA 27 NOVEMBRE-17 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi Mengoni, prof. Enzo Cheli;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.10, primo comma, lett. g), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) come modificato dall'art. 5, primo comma della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano, iscritta al n. 844 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Fiorentino Guido ed avente ad oggetto la deducibilità dal reddito percepito nel 1975 dell'ammontare complessivo dell'assegno periodico destinato al mantenimento della moglie divorziata e del figlio minore, la Commissione tributaria di primo grado di Milano con ordinanza emessa il 20 gennaio 1983 (reg. ord. 844 del 1983) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. g), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, così come modificato con l'art. 5, comma primo, della legge 13 aprile 1977, n. 114, nella parte in cui prevedendo la deducibilità degli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esclude la deducibilità di quelli destinati al mantenimento dei figli;

che la Commissione, nel lamentare detta limitazione, faceva riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 53 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri interveniva chiedendo che la questione fosse dichiarata infondata;

Considerato che il giudizio a quo concerne un ricorso proposto contro la cartella esattoriale relativa alla applicazione dell'Irpef sul reddito relativo al 1975, mentre la impugnata disposizione del denunciato art. 10 del d.P.R. 597 del 1973, quale sostituita dall'art. 5 della legge n. 114 del 1977, ha effetto, come testualmente statuisce il primo comma dell'art. 23 della stessa legge, dal 1° gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data, ed alle dichiarazioni da presentare nell'anno 1977, mentre nella fattispecie è in discussione il reddito dell'anno 1975;

che la censura di illegittimità costituzionale investe quindi una disciplina chiaramente non applicabile nel giudizio a quo;

che pertanto la questione sollevata dalla detta Commissione va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. g), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, così come sostituito dall'art. 5, comma primo, della legge 13 aprile 1977, n. 114, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*